

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA**

RICORSO

Nell'interesse di: Francesca Caruso, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288, *ricorrente*;

contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., con sede al Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma , il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t., con sede alla Via Venti Settembre, 97 – Roma (Rm), il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., presso la sede istituzionale Palazzo del Viminale, Roma (Rm), il **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro p.t., con sede in Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma (RM), e l'**Avvocatura dello Stato**, in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, *amministrazioni resistenti*;

contro: la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, *altra resistente*.

Contro: la **Commissione d'esame**, in persona del Presidente p.t., nominata dalla Commissione Ripam, *resistente*;

nei confronti: 0000004007784 (pos. 3593) Di Cesare Nicola, PEC nicola.dicesare@pec.it , 0000003445266 (pos. 3594) Serra Maria, PEC: mariserra@pec.it , 0000003694046 (pos. 3595) Tedeschi Maria Rita, PEC: mariarita.tedeschi@pec.it, *controinteressati*.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare,

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Della **Graduatoria di merito** e della **Graduatoria dei vincitori** del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM), pubblicate sul sito di Formez Pa in data 24.02.2023, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente in merito ai titoli;
- 2) Del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie del 22.02.2023;
- 3) Del riscontro fornito in data 30.06.2023 da parte di Formez Pa tramite l'apposita piattaforma di assistenza ticket istituita presso il sito Ripam ;
- 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene non conosciuti; e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuti; f. gli avvisi di scorrimento della graduatoria.

Per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito;

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione della ricorrente assegnandole il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla valutazione dei titoli, per l'effetto adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti

della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della medesima.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Premessa in fatto

La Presidenza del Consiglio dei Ministri bandiva il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021)

Di questi 2293 , 1250 posti erano disponibili per il Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) n. 1.250 di cui:

- n. 100 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli uffici centrali (Area II-F2);
- n. 756 da assegnare al Ministero dell'interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);
- n. 334 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2);
- n. 60 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2).

Ai sensi dell'art. 2 del bando, tra gli altri requisiti, veniva previsto quale titolo per essere ammessi il solo diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Il concorso si divideva in 2 fasi: a. una prova scritta distinta per codici concorso; b. valutazione dei titoli.

La prova scritta consisteva in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e un minimo di 21 (ventuno). Raggiunti i 21/30esimi, si accedeva alla fase di valutazione titoli. Al riguardo, si specifica sin da subito che il bando, all'art. 7, prevedeva che: *“La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine*

di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 3. Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione”.

La Dott.ssa Francesca Caruso partecipava al concorso per il Profilo AMM, riuscendo a dichiarare in sede di presentazione della domanda, oltre al Diploma di Istruzione Secondaria di II grado quale requisito di ammissione, soltanto il Master *post – lauream* di I° livello “Masterl Lighting Design” conseguito il 10.07.2018; ebbene, si specifica sin da subito che a causa di una problematica del sistema non veniva caricata l’indicazione della Laurea magistrale in Architettura, conseguita il 23 febbraio 2015, presso il Politecnico di Torino. Tuttavia, per logica deduzione, il Master *post- lauream* dichiarato dalla ricorrente presuppone inevitabilmente il possesso di una laurea.

Nonostante una simile stranezza, però, la P.a. non si premurava affatto di richiedere chiarimenti o integrazioni documentali alla odierna ricorrente mediante il meccanismo del cd. soccorso istruttorio.

Pertanto, la Caruso si attivava a contattare Formez Pa tramite l’apposita assistenza web dal sito ripam.cloud, rappresentando la problematica tecnica in cui era incorsa durante la compilazione della domanda ed allegando , poi con successiva pec del 14.07.2022, il titolo di studio non caricato dal sistema. La Pa riscontrava tramite risposta ticket sito ripam cloud in data 30.06.2023 affermando semplicemente che i titoli non indicati in domanda non erano valutabili.

La Dott.ssa Caruso, risultata idonea all’esito della prova scritta con punteggio di 25,625, veniva così ammessa alla fase di valutazione dei titoli.

In data 24.02.2023 venivano pubblicate sia la Graduatoria di merito che quella dei vincitori e la Dott.ssa Caruso, identificata con bar-code n. 0 0 0 0 0 6 7 2 5 9 7 6 (posizione n. 5775), prendeva atto di aver conseguito un punteggio totale di 25,875 pt. di cui un 0,75 punti per il Master *post lauream*; dunque, la P.a., confermando la determinazione di cui al riscontro del 30.06.22, aveva spregiudicatamente non calcolato la laurea magistrale in Architettura della ricorrente, sebbene quest’ultima avesse segnalato il problema tecnico in cui era incorsa in sede di compilazione della

domanda e – peraltro – in modo illogico considerato che la ricorrente aveva dichiarato il possesso di un Master che, come noto, risulta conseguibile solo a seguito della laurea.

Allo stato, i vincitori sono 1242 mentre gli idonei – tra cui rientra il ricorrente con 25,875 pt. – sono 18781.

A breve, verranno stipulati i contratti di lavoro, i vincitori prenderanno servizio con conseguente esaurimento dei posti disponibili e verranno avviati gli scorrimenti di graduatoria.

Pertanto, alla ricorrente non resta che impugnare la Graduatoria di merito per come approvata e pubblicata per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b L.241/90.**
- 2. Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso.**
- 3. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.**
- 4. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 5. Difetto di istruttoria.**
- 6. Motivazione carente, illogica e perplessa.**
- 7. Ingiustizia grave e manifesta.**
- 8. Violazione del principio della *parcondicio concursorum*.**
- 9. Violazione del principio della *parcondicio concursorum*.**
- 10. Violazione dell'art. 51 Cost.**
- 11. Disparità di trattamento.**
- 12. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi considerato che il grossolano errore dell'amministrazione consistente nell'omessa attivazione del soccorso istruttorio e

della conseguente mancata valutazione del titolo di studio, ha pregiudicato fortemente gli interessi di parte ricorrente.

Appare ingiusto, invero, che la Pubblica Amministrazione disattendendo le superiori disposizioni di legge nonché lo stesso bando di concorso (art. 7 comma 3), abbia assegnato soltanto 0,75 pt sui titoli dichiarati dalla ricorrente, sebbene la mancata indicazione formale della laurea nella domanda di partecipazione è attribuibile esclusivamente ad un errore tecnico del sistema segnalato dalla ricorrente (cfr. pec allegate in atti).

In ogni caso, la determinazione amministrativa è affetta da manifesta illogicità ed irragionevolezza in quanto la ricorrente ha debitamente indicato di possedere un Master di I° livello in Masterl Lighting Design (conseguito il 10.07.2018); titolo che ovviamente presuppone necessariamente il possesso di una Laurea!

Il dato mancante (possesso di una laurea) era, quindi, sotteso e ricavabile proprio dalla domanda stessa. Ciò avrebbe dovuto condurre la P.a. all'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 L. 241/1990 al fine di consentire alla ricorrente di integrare la domanda "imprecisa", e tanto anche in ossequio ai principi del favor participationis e della par condicio concorsorum.

In effetti, la legge generale sul procedimento amministrativo attribuisce al responsabile del procedimento il compito di chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete (legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 6, comma 1, lett. b), con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere. Come noto, tale istituto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, è noto come "soccorso istruttorio" ed assurge alla finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica dei principi della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere.

Tuttavia, nella procedura *de qua*, la P.A. di riferimento non ha minimamente tenuto conto di codesto istituto non valutando un titolo di studio effettivamente posseduto dall'odierna ricorrente per un mero vizio che poteva essere ampiamente superato con l'attivazione del soccorso; la P.A. era onerata di verificare la correttezza delle domande pervenute e, ove queste risultavano facilmente sanabili, questa avrebbe dovuto attivarsi a mezzo del soccorso istruttorio, in quanto dei semplici e meri errori materiali, potevano essere agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o

segnalati dal candidato (come appunto l'indicazione in domanda di un Master e le pec inviate dalla ricorrente, con tanto di titolo allegato).

D'altro canto, la giurisprudenza sul punto ha più volte ribadito che: *“Può essere consentita dall'Amministrazione - Salvo che le stesse non costituiscano falsità - Qualora il modulo per la partecipazione al concorso rappresentante l'unica forma possibile di presentazione della domanda e le istruzioni per la sua compilazione siano equivoche. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, d.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione ben può attivare il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda e le istruzioni per la compilazione della stessa risultino equivoche in quanto, diversamente, ricadrebbero sul candidato le conseguenze di una insufficiente predisposizione della modulistica di gara da parte dell'Amministrazione. Pertanto, pure in materia di concorsi pubblici, la p.a. ha sempre un ragionevole obbligo, nei limiti di razionale proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi mercè il soccorso istruttorio ex art. 6, l. n. 241/1990, [...] (cfr. T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 06/04/2022, n.778).*

Tuttavia, nel caso di specie, ove si versa in una ipotesi di domanda incompleta, tutto ciò non è minimamente avvenuto, la candidata non ha ricevuto alcuna comunicazione di integrazione documentale. **E ciò è ancor più irragionevole, e sottende un vizio di contraddittorietà dell'azione amministrativa, ove si consideri che – si ribadisce – nella domanda viene indicato il possesso di un titolo di studio superiore e consequenziale alla Laurea, ossia un Master post lauream di I liv!**

È opportuno precisare che l'attivazione del soccorso istruttorio, in riferimento ai concorsi pubblici, è necessaria proprio per le finalità di detta procedura che, essendo diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali; errore formale che nel caso di specie non è stato minimamente preso in considerazione.

Ancora sul punto, *“Anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato. In materia di concorsi pubblici, l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande*

di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della l. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato, atteso che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente, non tanto per attribuire all'interessato un vantaggio di sua spettanza, quanto perché la procedura concorsuale è finalizzata a selezionare le migliori professionalità disponibili per realizzare il preminente interesse pubblico, che un errore di valutazione potrebbe pregiudicare” (cfr. T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo) sez. I, 01/04/2021, n.172).

Ulteriormente si consideri che il modulo di domanda risultava l'unico mezzo idoneo a manifestare la volontà di partecipazione alla procedura selettiva e la ricorrente, non avendo altre modalità a disposizione – per l'inoltro della domanda – doveva essere avvisata dalla P.A. al fine di integrarne il contenuto viste le peculiarità del caso; in tal senso: *“Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda. T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo) sez. I, 15/01/2021, n.11”*

Ancora, sul punto la giurisprudenza ha assunto un pacifico orientamento per cui per cui l'attivazione del soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per **una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione** (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 19 luglio 2021, n. 5413; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 24 settembre 2021, n. 2923; Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3664).

Invero – in questo caso - prima ancora che all'interesse privato, ciò che viene direttamente leso è l'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica Amministrazione, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio risultava

necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come è accaduto nel caso che ci occupa semplicemente per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. Dall'esclusione della candidata deriva, inevitabilmente, un danno, prima ancora che all'interesse privato, nei confronti dell'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.). In questa ottica, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

*

Orbene, sotto il profilo della prova di resistenza, la ricorrente avrebbe avuto diritto all'assegnazione di 1 pt. per la laurea magistrale in architettura, per un totale di 26,875 pt. (e, quindi, inferiore del punteggio max attribuibile di 3 pt.), oltre a 0,25 pt. assegnati per il Master, atteso che il bando, all'art. 7 comma 3, sul punto è chiaro: ***Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione***”.

Tale omissione ha pregiudicato gravemente la ricorrente, sicché le ha impedito di collocarsi in una migliore posizione in graduatoria e, dunque, di vedere aumentate le possibilità di essere chiamati a prestare servizio.

Peraltro, la P.a. non consente in alcun modo di comprendere sulla base di quali presupposti giuridici abbia inteso non considerare la laurea sebbene il titolo fosse stato allegato a mezzo pec, non potendo l'affermazione “ i titoli non dichiarati in domanda non possono essere valutati” integrare una motivazione completa in considerazione alle peculiarità del caso di specie; invero la P.a. non fornisce alcuna spiegazione circa il mancato esperimento del soccorso istruttorio e, quindi, viene impedito di fatto di comprendere l'iter logico seguito dalla P.a..

In linea generale, si rammenti che, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come l'Amministrazione è titolare di ampia discrezionalità in ordine alla determinazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli e le esperienze vantati dai partecipanti al concorso; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, **salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/06/2021, n.6547). **Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste** (Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020, n.5208), così come accaduto nella fattispecie in esame. Ne discende che, nei limiti entro i quali è consentito al G.A. il sindacato di attendibilità su valutazioni tecniche, **l'esclusione dei titoli può dirsi illegittima, ove non motivata dai commissari, riverberandosi tale illegittimità sulla complessiva valutazione dei titoli e sull'esito del giudizio finale** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/06/2020, n.5779).

Circostanze, queste, tutte ricorrenti nel caso di specie. Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare la rettificazione in aumento del punteggio per i titoli di fatto posseduti.

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (aumento anche con riserva del punteggio, riconoscimento anche con riserva di un maggior punteggio, *remand*, etc.), considerato che essendo stata approvata il

22.02.2023 la Graduatoria , a breve avverranno le assunzioni o comunque verranno avviati gli scorrimenti ad erosione degli ulteriori posti disponibili.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito a causa di operato amministrativo totalmente scriteriato: l'aumento, anche con riserva, del punteggio della ricorrente le consentirebbe di ottenere una posizione più elevata in graduatoria e di veder aumentare le chances di prendere servizio e quindi "posto" tra le fila della P.a. nell'attesa dell'udienza di merito. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio. In effetti, una volta terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti della ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, alla ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a proprio carico, ed esporre la Pa ad eventuali azioni risarcitorie. Inoltre, l'invocata concessione delle misure cautelari non creerebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione resistente, in quanto non avrebbe alcun esborso aggiuntivo.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online o in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati siccome i candidati sono indicati all'interno dei provvedimenti tramite un codice identificativo personale e quindi è oggettivamente impossibile individuarne altri (cfr. richiesta controinteressati inviata a mezzo pec il 15.03.2023).

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno di disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute piu' adeguate, considerata l'impossibilità oggettiva di diversa notifica;

In via cautelare: sospendere gli atti gravati e/o aumentare con riserva il punteggio e/o comunque disporre il riesame della posizione del ricorrente unitamente ad ogni altro provvedimento consequenziale;

Nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno; assegnare il punteggio aggiuntivo al ricorrente per come sopra indicato; disporre l'aumento del punteggio totale e quindi ordinare la rettifica della graduatoria per come pubblicata e in tal senso ordinare l'adozione di ogni provvedimento consequenziale. Con vittoria di spese e competenze difensive.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Produzione giusta indice.

Cosenza (Cs), 28.03.2023

Avv. Danilo GRANATA